



**TRIBUNALE DI GROSSETO**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE**

Nella procedura N. [REDACTED] R.G. Esecuzioni  
Immobiliari

Il G.E., d.ssa [REDACTED]  
[REDACTED]

letta l'istanza depositata in data odierna dalla parte eseguita,

visto il provvedimento di rigetto dell'istanza emesso in data odierna;

rilevato che solo all'esito del provvedimento di rigetto adottato, è stato inviato alla scrivente provvedimento dal PM competente, emesso ai sensi dell'art. 20 comma 4 L. 23 febbraio 1999 n. 44;

rilevato che la L. 44/1999 prevede la elargizione in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito;

considerato che l'art. 20 comma 4 L. 44/1999 stabilisce in favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione predetta ai sensi dell'art. 13 anche la sospensione per la durata di trecento giorni dei termini relativi a processi esecutivi immobiliari, ivi comprese le vendite forzate, ma non dell'intera esecuzione;

ritenuto che la sospensione di cui sopra per la durata sempre di trecento giorni ha luogo automaticamente e quindi "ope legis" a seguito del provvedimento (e non del mero parere) favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo;

rilevato che la sospensione prevista dal comma 4 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in favore delle vittime di richieste estorsive o di usura, non può incidere sulla complessiva procedura espropriativa immobiliare né sull'efficacia dei singoli atti già legittimamente emessi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7656 del 15/04/2015 (Rv. 635189));

considerato che, come è stato anche recentemente chiarito dalla Suprema Corte, la sospensione non può avere ad oggetto intere procedure, ma soltanto i termini ad esse connessi, e, quindi, per le procedure già iniziate, la sospensione può avere ad oggetto non l'esecuzione forzata come tale, bensì i termini che scandiscono la procedura esecutiva o,

come nel caso di specie, la stessa fissazione o attuazione della vendita (cfr. Cass. 24 gennaio 2007 n. 1496, Riv. Esecuz. Forzata, 2007, 2, 357);

considerato che il termine decorre dal momento in cui viene presentata l'istanza di sospensione all'autorità che può dare concreta attuazione alla sospensione, cioè all'effetto favorevole previsto dall'art. 20, co. 4, l. n. 44/1999 (così Cass. 24 gennaio 2007 n. 1496);

osservato, infine, che il PM ha disposto la sospensione di cui al comma 1 art. 20 cot. Per la durata di anni 2,

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Visto l'art. 20 l. n. 44/1999;

REVOCA l'esperimento di vendita come fissato in data 16.3.2022;

PRENDE ATTO della sospensione dei termini della procedura esecutiva disposta dal PM e, per l'effetto, sospende le operazioni di vendita per il periodo di anni 2 decorrenti dalla data del provvedimento di sospensione del PM del 15.3.2022, fissando sin d'ora l'udienza del 15.5.2024 ore 10.00 per l'emissione dell'ordinanza di vendita, senza necessità di ulteriori atti d'impulso da parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti;

DISPONE la prosecuzione delle operazioni di custodia.

**Si comunichi con urgenza**

Grosseto, 15/03/2022

**Il Giudice dell'Esecuzione**

